

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4458

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAIAZZA, PATRINI, BISANTIS, FABBRI FRANCESCO, FODERARO,
GAGLIARDI, BERTÈ**

Presentata il 23 ottobre 1967

**Estensione dei benefici di cui alla legge 21 novembre 1966, n. 1046,
ai vigili del fuoco volontari in servizio alla data del 30 giugno 1967**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che la pubblica amministrazione ha più volte provveduto a sistemare il personale non di ruolo con leggi particolari, che tenevano conto del servizio prestato dal personale dipendente in possesso di alcuni requisiti.

Spesso i provvedimenti legislativi hanno preso spunto o dalla necessità dell'Amministrazione di avere dipendenti qualificati dalla esperienza acquisita nel servizio prestato, o dal riconoscimento di particolari meriti di servizio.

Così è avvenuto anche per i vigili del fuoco in servizio temporaneo al 1° gennaio 1966 in virtù della legge 21 novembre 1966, n. 1046, cui si diede concreta attuazione mediante il bando di concorso indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1967.

Il bando suddetto, con scadenza 30 maggio 1967, prevedeva la copertura di 1.122 posti disponibili fra quelli previsti dalla Tabella A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469.

Purtroppo la legge 21 novembre 1966, n. 1046, non poteva tener conto di una situazione che nel frattempo si era determinata a causa dell'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze e altrove.

Infatti, per far fronte agli eventi calamitosi, erano stati assunti vigili temporanei, già appartenenti al corpo nazionale come vigili discontinui.

In quei giorni e nei mesi seguenti i vigili chiamati in servizio si resero altamente meritevoli, sopportando disagi e sacrifici e rischiando in molti casi anche la vita.

Lo spirito di abnegazione di cui diedero prova nel loro servizio meritava un riconoscimento che poteva concretarsi in provvedimenti che estendessero a loro il beneficio dell'ammissione al concorso previsto dalla legge 21 novembre 1966, n. 1046.

La coincidenza del servizio e del sacrificio dei vigili temporanei nelle circostanze calamitose accennate e la pubblicazione della legge suddetta creavano una sorta di disagio morale che faceva apparire stridente, sul piano morale, con i principi di equità, la esclusione di questi vigili dai benefici della legge più volte citata.

Conviene rilevare, infatti, che alla scadenza dei termini previsti dal bando stesso, cioè al 30 maggio 1967, essi avevano circa 7 mesi di servizio in zone alluvionate.

Mancando lo strumento legislativo che consentisse loro la partecipazione al concorso,

occorreva provvedere con una iniziativa che ristabilisse la situazione di equità che è nei voti.

A ciò tende la presente proposta di legge.

Una condizione propizia per la sua approvazione è costituita dal fatto che gli aventi diritto a partecipare al concorso a norma della più volte citata legge 21 novembre 1966, n. 1046, raggiungono sì e no le 700 unità; cosicché dei 1.122 posti messi a concorso, ne rimarrebbero scoperti circa 400.

Perciò, un provvedimento favorevole nei sensi della presente proposta di legge non recherebbe danno a nessuno. Anzi sanerebbe anche la posizione di quei vigili in servizio che al 30 giugno 1967 avevano superato i limiti di età per partecipare ai successivi concorsi per esami.

Per le ragioni esposte confidiamo che vogliate approvare la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme di cui all'articolo unico della legge 21 novembre 1966, n. 1046, si applicano anche a favore dei vigili volontari in servizio temporaneo che alla data del 30 giugno 1967 abbiano effettuato almeno sei mesi di servizio temporaneo.

A tal fine sono riaperti i termini per la partecipazione al concorso indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1967, limitatamente al personale di cui al comma precedente.

ART. 2.

Gli idonei di cui all'articolo precedente saranno inclusi nella graduatoria di merito dopo l'ultimo idoneo classificato in base al bando di concorso emanato con decreto ministeriale 1967 a norma della legge 21 novembre 1966, n. 1046.

ART. 3.

La graduatoria generale di merito è ad esaurimento.